

N.2592 /2015 R.G.

Tribunale Ordinario di Verona

SEZIONE TERZA CIVILE

Il giudice dott. Massimo Vaccari

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra PIETRO D'ANDREA e

con l'avv.

Contro

con l'avv.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;

Rilevato che
gli attori, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2015, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il per sentirlo condannare al ripristino dello status quo ante di un'area cortiva, originariamente destinata a giardino, e la cui proprietà spetta in comune ad attori e convenuto che quest'ultimo aveva trasformato in parcheggio;

gli attori hanno anche avanzato domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa, che hanno assunto di aver patito per effetto della predetta condotta, sul presupposto che essa avrebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di vita;

la prima delle predette domande ha introdotto una controversia in materia di diritti reali che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria;

tale considerazione non vale per l'altra domanda, proposta dagli attori, atteso che essa attiene non già alla lesione della componente non patrimoniale del diritto reale di cui gli stessi sono titolari ma alla lesione del loro diritto alla salute;

peraltro essa, essendo indeterminata nel quantum, non è nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art.



3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla la legge 162/2014, che è entrato in vigore il 9 febbraio di quest'anno;

alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest'ultima ma tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente;

per ovviare a tale inconveniente è opportuno demandare alla mediazione anche la controversia sul danno lamentato dagli attori in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010;

P.Q.M

Fissa alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l'istanza di mediazione in relazione alla controversia sul diritto di comunione;

dispone la mediazione sulla controversia risarcitoria fissando a tal fine alle parti il medesimo termine sopra indicato e rinvia la causa all'udienza del 19 novembre 2015 h.09.30

Verona 25/06/2015

Il Giudice

